

**Edizione di lunedì 15 aprile 2019**

## **IVA**

**Esterometro sotto la lente di Assonime**

di **Marco Peirolo**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Responsabilità degli amministratori delle Srl nel nuovo codice della crisi**

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Le novità per il terzo settore non finiscono mai**

di **Guido Martinelli**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**I costi di natura contravvenzionale sono deducibili dal reddito**

di **Marco Bargagli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Nozione di datore di lavoro "allargata" anche alle interposte persone**

di **Sandro Cerato**

## IVA

---

### ***Esterometro sotto la lente di Assonime***

di **Marco Peirola**

I **soggetti stabiliti all'estero**, ma **identificati** in Italia, possono esercitare la **detrazione** dell'Iva con la **fattura elettronica** depositata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mentre vanno comunicate con l'**esterometro** soltanto le **fatture soggette a registrazione**.

Sono queste le principali indicazioni che **Assonime**, nella **circolare n. 10/2019**, ha fornito nell'analizzare alcuni chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate in merito all'ambito applicativo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere prevista dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (c.d. "esterometro").

Nel ricordare che il **30 aprile 2019** scadrà il termine per la trasmissione dei **dati relativi ai primi tre mesi dell'anno**, dopo la proroga disposta dal [D.P.C.M. 27.02.2019](#) per le operazioni dei mesi di **gennaio** e **febbraio** 2019, l'Associazione esamina innanzi tutto il contenuto della [risposta all'interpello n. 67/2019](#), riguardante le **operazioni intercorse con soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia**.

L'interpello è diretto a sapere se i **soggetti stabiliti in Italia** abbiano l'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato e l'Agenzia risponde in senso affermativo, siccome l'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) – dopo la modifica operata dall'[articolo 15 D.L. 119/2018](#) – dispone che i soggetti obbligati a tale adempimento sono **esclusivamente quelli stabiliti nel territorio dello Stato**.

Per effetto del rinvio al **comma 3**, contenuto nel successivo **comma 3-bis** dello stesso [articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), gli operatori coinvolti nell'esterometro sono **gli stessi per i quali è previsto l'obbligo di emettere e ricevere fatture in formato elettronico**, vale a dire i **soggetti passivi stabiliti in Italia**.

Pertanto, questi ultimi sono tenuti ad **emettere fattura elettronica** per le operazioni, attive e passive, che hanno come controparte **soggetti stabiliti in Italia**; i medesimi soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni che hanno come controparte **soggetti non stabiliti** nel territorio nazionale.

Dalle disposizioni in esame si desume, inoltre, che i **soggetti soltanto identificati in Italia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche** e, quindi, **non sono obbligati neppure alla trasmissione dell'esterometro**.

Sempre in merito ai rapporti tra **fattura elettronica** ed **esterometro**, l'Agenzia ha ribadito che i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano operazioni nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato **possono evitare l'esterometro** se decidono di **emettere le fatture in formato elettronico**.

La [risposta n. 67/2019](#) fornisce anche chiarimenti in merito alla **documentazione necessaria per esercitare la detrazione dell'Iva** da parte dei **soggetti non stabiliti**, ma **identificati in Italia**.

In caso di **emissione della fattura elettronica**, tuttavia, l'Agenzia ha precisato che deve essere assicurata al cessionario/committente non stabilito la possibilità di ottenere **copia cartacea della fattura**, ove lo stesso ne faccia richiesta. Ai fini del rilascio di tale copia è richiesto **l'intervento di un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all'originale** ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Assonime individua una **soluzione alternativa**, considerando rilevante, ai fini della detraibilità dell'imposta, la **fattura elettronica emessa dal cedente/prestatore**, con decorrenza dei termini per l'esercizio della detrazione a partire dalla **data di presa in visione del documento** nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia in cui la fattura è stata depositata.

Tale soluzione, peraltro, troverebbe conferma nel [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018](#) e nei chiarimenti resi con la **Faq n. 30 del 27 novembre 2018**, laddove – per le operazioni poste in essere dai soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato – è prevista un'apposita procedura di **fatturazione elettronica**, con inserimento nel file XML del valore predefinito “0000000” nel campo “**codice destinatario**”, salvo che il cessionario/committente comunichi uno **specifico indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

Assonime esamina anche il contenuto della [risposta all'interpello n. 85/2019](#), riguardante le **operazioni intercorse con soggetti esteri rientranti nel regime di franchigia delle piccole imprese**.

L'interpello è volto a sapere se i **soggetti passivi stabiliti** nel territorio dello Stato siano tenuti ad indicare nell'**esterometro** gli acquisti di beni e servizi presso **operatori esteri privi di partita Iva** (nella specie, si è trattato di un fornitore inglese).

L'Agenzia ha ritenuto che l'**esterometro** sia obbligatorio anche per le predette operazioni, in quanto riferito alle operazioni, attive e passive, poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, **senza che assumano rilevanza ulteriori requisiti**.

Ai fini dell'obbligo in esame, nella risposta si afferma che **non rileva neppure che l'operazione sia effettuata nel territorio dello Stato** e, sul punto, tale circostanza può ricavarsi anche dalle specifiche tecniche allegate al [provvedimento n. 89757/2018](#): in merito alla compilazione del campo “natura” delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti è, infatti, previsto il **codice “N2”** per le operazioni non soggette a Iva per **carenza del presupposto territoriale**.

L'Associazione non condivide la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate, in quanto dal **punto 4.1.3** delle **specifiche tecniche** allegate al [provvedimento n. 89757/2018](#) si evince che, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti esteri, i dati da trasmettere sono quelli relativi alle **fatture ricevute soggette a registrazione** e questa circostanza non necessariamente si verifica in casi analoghi a quello che ha formato oggetto della [risposta all'interpello n. 85/2019](#).



## CRISI D'IMPRESA

---

# ***Responsabilità degli amministratori delle Srl nel nuovo codice della crisi***

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

L'[articolo 378](#) del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) contiene due commi che hanno modificato rispettivamente gli [articoli 2476](#) e [2486 cod. civ.](#)

In particolare, nell'[articolo 2476 cod. civ.](#), è stato aggiunto il **comma 6** che prevede una **maggiore responsabilità degli amministratori** rispetto agli **obblighi di conservazione del patrimonio sociale**, in quanto prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta **insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti**.

Nell'[articolo 2486 cod. civ.](#) è stato invece aggiunto il **comma 3** che introduce, così come previsto nella legge delega, un criterio di **liquidazione dei danni** conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una **causa di scioglimento**, al solo fine di **preservare integrità e valore del patrimonio sociale**.

Si tratta quindi di disposizioni legislative che incidono sul sistema generale della **responsabilità degli amministratori di società di capitali**, anche **al di fuori di una procedura concorsuale**; con l'aggiunta che il nuovo codice ha reintrodotto l'**azione di responsabilità dei creditori sociali** anche nelle **Srl in bonis**, normativa già presente, **ante riforma del 2003 del diritto societario**, nel **codice civile** per espresso rinvio contenuto nell'[articolo 2487, comma 2](#), che prevedeva che l'[articolo 2394 cod. civ.](#) si applicasse anche alle Srl.

In realtà, tra gli addetti ai lavori, pur in assenza di una specifica previsione normativa, è sempre stata considerata esperibile l'**azione dei creditori sociali**. Si pensi, ad esempio:

- all'**applicazione analogica dell'[articolo 2394 cod. civ.](#) alle Srl**;
- all'esercizio in via di **surrogatoria ex [articolo 2900 cod. civ.](#)** dell'**azione spettante alla società**;
- all'inquadramento della fattispecie in quello dell'**illecito aquiliano ex [articolo 2043 cod. civ.](#)**.

Diversamente, in sede fallimentare, mai è stata messa in dubbio la **legittimazione del curatore** stante il generico richiamo contenuto nell'[articolo 146, comma 2, lett. a\) L.F.](#), alle **"azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori"**.

In definitiva quindi, le novità introdotte dall'[articolo 378 D.Lgs. 14/2019](#) ripropongono quanto già contenuto nel **codice civile**, ante riforma 2003, e sono **di scarsa rilevanza in sede fallimentare**, in quanto era **già riconosciuta al curatore la legittimità ad esperire l'azione di responsabilità dei creditori sociali** anche quando la società fallita era una Srl.

Sul punto è importante evidenziare come l'[articolo 255 D.Lgs. 14/2019](#), riformulando l'attuale **articolo 146 comma 2, L.F.**, attribuisce al curatore la legittimazione a **“promuovere o perseguire”** anche separatamente,

- **l'azione sociale di responsabilità;**
- **l'azione dei creditori sociali** prevista dall'[articolo 2394](#) e dall'[articolo 2476, comma 6, cod. civ.](#);
- l'azione prevista dall'[articolo 2476, comma 7, cod. civ.](#);
- l'azione prevista dall'[articolo 2497, comma 4, cod. civ.](#);
- **tutte le altre azioni di responsabilità** che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Con tale disposizione l'intento del Legislatore è stato quello di **tutelare i creditori** e di **riconoscere maggiore responsabilità agli amministratori** della società *in bonis*, inducendoli ad una **gestione più oculata** al fine di evitare che possano mettere in atto **comportamenti opportunistici e condotte altamente rischiose**.

Per tale motivo con il **nuovo articolo 255 D.Lgs. 14/2019** si è voluto coprire l'intera gamma delle **azioni di responsabilità** che possono essere esperite dal **curatore**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le novità per il terzo settore non finiscono mai***

di **Guido Martinelli**

In questi giorni si sono accavallati, per il **terzo settore** tre provvedimenti che impongono una riflessione attenta. Il primo è la **nota del Ministero del Lavoro n. 3650 del 12.04.2019**.

Il provvedimento di prassi amministrativa, rispondendo ad un quesito trasmesso dalla **Regione Abruzzo**, ha chiarito che **l'oggetto sociale** degli enti del terzo settore ***“non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito e come tale non conoscibile l’oggetto sociale”***.

Pertanto, contrariamente a quanto era apparso dai primi pronunciamenti di prassi, il Ministero ritiene che la **varietà dei possibili settori di attività di interesse generale** non debba portare ad eludere agli **obblighi di trasparenza e conoscibilità** nei confronti dei terzi, ai quali deve essere riconosciuto il diritto di aderire ad una compagine di cui siano **chiaramente individuate le attività e le finalità**.

Il Ministero ricorda che sarà sempre possibile **modificare l'oggetto sociale** inserendo **nuove attività** o **eliminando attività** che l'ente ritiene di non svolgere più.

Quindi, se pur questo debba o possa significare successivi interventi di modifica agli statuti, **non si dovranno prevedere tutte le attività astrattamente praticabili dall'ente del terzo settore ma solo quelle effettivamente svolte**.

Se dette indicazioni, a poche settimane dalla scadenza del termine previsto per le **modifiche statutarie** (si ricorda che il **2 agosto 2019** è l'ultimo giorno per l'adozione della **delibera di approvazione**, ma che, stante il **periodo feriale** e la necessità di convocare l'assemblea con il **preavviso statutario**, molte associazioni si stanno **già apprestando a licenziare i nuovi testi statutari**), appaiono quasi tardive, a diversa conclusione si potrebbe arrivare esaminando le novità contenute nei rimanenti due documenti di cui si deve dare notizia.

Il primo è una corposa **circolare** (sono circa 150 pagine) antecedente di un paio di giorni al provvedimento ministeriale sopra illustrato, del **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, dal titolo significativo: ***“Riforma del terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”***.

L'obiettivo è quello di fare il punto sullo stato dell'arte della riforma, facendo emergere le **criticità** esistenti e le possibili **soluzioni**.



La **lettura** produce alcune considerazioni di estremo interesse e importanza per il momento attuale delle associazioni **potenzialmente interessate all'ingresso nel terzo settore**.

Intanto nel documento si afferma quello che tutti ormai già pensavamo: ***“la realtà è che oggi la data di operatività del runts risulta spostata in avanti, verosimilmente alla metà del 2020”***.

Prendendo per buona questa affermazione (che lo scrivente considera anche ottimistica) **le disposizioni del titolo X del codice del terzo settore** (ossia la quasi totalità delle norme di carattere fiscale collegate alla riforma) **troveranno applicazione non prima del 1° gennaio 2021**.

Pertanto, la possibilità di applicare la disciplina delle **Onlus**, la **L. 398/1991** e l'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), sussistendone i presupposti, potrà avvenire sicuramente per gli enti interessati sia per il **vigente** che per il **prossimo periodo di imposta**.

Ma la vera novità è altra.

Infatti il documento dei Dottori commercialisti espressamente riporta quanto segue: ***“... per la continuità delle agevolazioni degli iscritti preesistenti si è affermata l'interpretazione secondo la quale non sarebbe vincolante adeguare in via assoluta gli statuti entro il 3 agosto 2019...”***

Questo in quanto, per le **Onlus**, la specifica disciplina portata dal **D.Lgs. 460/1997** continuerà ad avere vigore fino al **primo periodo di imposta successivo all'attivazione del Runts**; per le **odv** e le **aps**, invece, la motivazione troverebbe fondamento nella previsione di cui all'**articolo 54 del codice del terzo settore**.

L'[articolo 54, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#), infatti, prevede che, al momento della trasmigrazione dell'elenco degli iscritti dagli attuali registri delle odv e delle aps nel **registro unico nazionale del terzo settore**, gli uffici avranno 180 giorni per chiedere l'**integrazione della documentazione** esistente e, comunque, come prevede il **comma 4**, ***“fino al termine delle verifiche di cui al comma due gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”***.

Di conseguenza, seguendo questa tesi, **il termine dei 24 mesi** (ossia quello **in scadenza al 3 agosto** prossimo) previsto dall'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#) andrebbe ad **impattare esclusivamente sulla possibilità, concessa se venisse rispettato il termine, esclusa in caso di modifica successiva, di operare le modifiche allo statuto mediante semplice assemblea ordinaria**.

La tesi, sia pure rispettabilissima, rimane intrisa di **dubbi interpretativi**.

La **odv** o **aps** che non modificasse lo statuto sarebbe comunque tenuta agli **altri adempimenti di carattere extrafiscale** previsti dal **codice del terzo settore** (pubblicità dei compensi, dei bilanci, percentuale dei lavoratori sui volontari, ecc.)?



Potremmo trovarci di fronte ad **aps, costituite dopo il 3 agosto 2017**, tenute all'integrale rispetto del registro e **aps, costituite prima, che, non adeguando lo statuto, potranno evitare gli obblighi** del codice ma **continuare a goderne dei benefici**?

E per entrambe **varrebbero le medesime agevolazioni fiscali**?

Un chiarimento ufficiale per il mondo del non profit appare indispensabile



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***I costi di natura contravvenzionale sono deducibili dal reddito***

di **Marco Bargagli**

Con il **D.L. 16/2012**, nell'ambito della **riforma dei costi da reato**, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico **importanti disposizioni** sul tema della **indeducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo** nonché in materia delle sanzioni applicabili in ordine all'utilizzo di **componenti reddituali negativi** relativi a **beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati**, modificando il precedente contesto giuridico di riferimento previsto dalla **L. 537/1993**.

Sullo specifico tema, sono stati diramati importanti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, con la [circolare 32/E/2012](#) che si è espressa sulle tematiche di seguito evidenziate:

- presupposti per la **contestazione dell'indeducibilità dei costi**;
- riflessi della norma in tema di **fatture soggettivamente inesistenti**;
- **trattamento sanzionatorio** connesso **all'indeducibilità dei costi e delle spese per beni e servizi** direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi;
- nuova disciplina in materia di spese o altri componenti negativi relativi a fatture **oggettivamente inesistenti**;
- **trattamento sanzionatorio** in caso di spese o altri componenti negativi **esposti in fatture oggettivamente inesistenti**.

Come **espressamente chiarito dalla circolare in rassegna**, al fine di **limitare l'effetto della indeducibilità alle fattispecie di reato più gravi**, il legislatore ha stabilito, in primo luogo, che siano **indeducibili i costi e le spese direttamente utilizzati per la commissione dei soli delitti**, con la conseguenza di **escludere che l'indeducibilità colpisca**, come previsto dalla **previgente disciplina**, anche i **costi direttamente utilizzati per la commissione di reati contravvenzionali**.

Per tale motivo, sotto il profilo **dell'elemento soggettivo del reato**, la novella normativa prevede che, ai fini **dell'indeducibilità dei costi**, **rilevino i soli delitti non colposi**, mentre **rimane salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei delitti colposi**, tenuto conto **della non intenzionalità**, in tali ipotesi, della condotta e quindi del **difetto di finalizzazione dei costi sostenuti al compimento dei delitti**.

A tale fine, il citato documento di prassi, **pone alcuni esempi**.

Nello specifico, potrà essere contestata **l'indeducibilità del costo** afferente **all'acquisto di merce di illecita provenienza**, in relazione al quale il pubblico ministero **abbia esercitato**

**l'azione penale per il delitto di ricettazione previsto dall'[articolo 648 c.p.](#):**

Di contro, **nessuna contestazione**, sotto il profilo della **indeducibilità del relativo costo**, potrà essere mossa al contribuente nei confronti del quale il pubblico ministero abbia ritenuto di procedere ai sensi dell'[articolo 712 c.p.](#) per il **reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza** che, come noto, viene punito **soltanto a titolo di colpa**.

Coerentemente, proprio in tema della **deducibilità dei costi e delle spese sostenuti nell'ipotesi di reati contravvenzionali**, si è espressa la **suprema Corte di Cassazione**, sezione quinta civile, con la [sentenza 4578/19 del 15.02.2019](#).

La **controversia risolta in apicibus** riguardava il recupero a tassazione operato da parte dell'Agenzia delle entrate la quale, ai sensi dell'[articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), aveva **recuperato a tassazione i costi sostenuti dalla società nella realizzazione di un complesso alberghiero**, a fronte delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, in base alle quali erano stati ipotizzati reati di **lottizzazione abusiva**.

**I giudici di piazza Cavour hanno confermato un importante principio:** qualora vengano **contestati solo reati di natura contravvenzionale**, **non potranno essere ripresi a tassazione i correlati costi**.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato come le **inchieste seguite agli accertamenti sul complesso delle autorizzazioni conseguite dagli enti territoriali, regionale e comunale**, ed **all'attività imprenditoriale conseguente**, relativa alla **realizzazione dell'insediamento turistico-alberghiero ad opera di una società**, sono **confluite non solo nella contestazione di reati contravvenzionali**, ma anche in **processi per delitti non colposi quali la corruzione e la truffa aggravata**.

Ciò premesso, gli ermellini hanno chiarito che è necessario esperire un **accertamento di fatto**, all'esito del quale **sarà possibile formulare un giudizio** che faccia ritenere **definitivamente** la fattispecie in rassegna soggetta alle disposizioni previste dall'[articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), con **conseguente deducibilità dei costi derivanti dal reato di natura contravvenzionale (es. lottizzazione abusiva)**.

In subordine, qualora dalle condotte venga verificata **l'emersione di delitti non colposi (es. corruzione e truffa aggravata)** e sia **riscontrata la diretta utilizzazione dei costi per il compimento di delitti non colposi**, sarà ancora **giustificabile l'indeducibilità dei costi e delle spese sostenute**.

Quindi, per effetto delle **attuali disposizioni**:

- risultano **indeducibili**, dal reddito d'impresa, i costi e le spese utilizzati per il compimento di atti o attività **qualificabili come delitto non colposo**, per il quale il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale;

- in caso di **reati contravvenzionali**, gli **elementi negativi di reddito** sono soggetti alle **ordinarie disposizioni previste per la deducibilità dei costi**.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nozione di datore di lavoro "allargata" anche alle interposte persone***

di **Sandro Cerato**

Il **contribuente** che **svolge prevalentemente** l'attività nei confronti di una società **riconducibile direttamente o indirettamente al datore di lavoro** (o all'**ex datore di lavoro** nei due anni precedenti) è **escluso dal regime agevolativo** a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la predetta causa.

È quanto emerge dalla lettura della [circolare 9/E/2019](#) con cui l'Agenzia ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle novità introdotte dalle Legge di bilancio 2019 in merito alle nuove cause di esclusione legate alle **partecipazioni di controllo nelle Srl** e all'esercizio **prevalente dell'attività nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro** nei due anni precedenti (nuova **lett. d-bis**) dell'[articolo 1, comma 5, L. 190/2014](#)).

Concentrando l'attenzione sulla **seconda** delle due predette cause di esclusione, la disposizione normativa intende evitare che il **soggetto in regime forfettario** svolga in prevalenza (per più del **50%** in termini di **ricavi** o **compensi** incassati) l'attività nei confronti dell'attuale datore di lavoro, o di colui che lo è stato nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetto direttamente o indirettamente riconducibili al predetto datore di lavoro.

Al fine di individuare i **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro**, l'Agenzia delle entrate precisa che si debba aver riguardo ai soggetti controllanti, controllati e collegati, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), al datore di lavoro stesso.

Pertanto, opera la causa di esclusione in esame laddove il **contribuente in regime forfettario** svolga in prevalenza l'attività nei confronti di una società controllata dal datore di lavoro, tenendo conto che la nozione di controllo ricomprende anche le partecipazioni con le quali è possibile esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, ovvero in virtù di appositi vincoli contrattuali.

Ad esempio, un **contribuente forfettario che riceve più della metà dei compensi o ricavi dalla società controllata dal suo datore di lavoro** fuoriesce dal regime agevolativo anche se formalmente con tale società non ha alcun vincolo di subordinazione.

L'Agenzia precisa altresì che, nella nozione di controllo, si deve tener conto anche dei **voti spettanti alle interposte persone**, intendendosi per tali i **familiari di cui all'articolo 5 Tuir**, ossia il **coniuge**, i **parenti entro il terzo grado** e gli **affini entro il secondo**.

Pertanto, la **società “controllata” dal datore di lavoro** (o ex datore di lavoro) del contribuente forfettario è anche quella **società in cui il coniuge il datore di lavoro possiede il controllo tramite il coniuge** o altro familiare indicato nell'[articolo 5 Tuir](#).

Ad esempio, se la **ditta Mario Rossi**, datore di lavoro del contribuente forfettario **Paolo Bianchi**, possiede il **5% della società Alfa Srl**, il cui **50% è posseduto dalla moglie del sig. Mario Rossi**, e **più del 50% dei compensi o ricavi percepiti da Paolo Bianchi provengono dalla società Alfa Srl**, si determina la **fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal periodo d'imposta successivo**.

Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche laddove il **contribuente forfettario non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente** con il soggetto verso il quale svolge l'attività prevalente, poiché secondo l'Agenzia delle entrate la nozione di **datore di lavoro** ricomprende anche i **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** qualificati ai fini reddituali quali **redditi assimilati al lavoro autonomo** di cui all'[articolo 50 Tuir](#).

In tale ambito **sono ricompresi anche gli amministratori di società**, ai quali sarà quindi applicabile la **causa di esclusione in esame** qualora, svolgendo un'**attività in regime forfettario**, percepiscano **più del 50% dei ricavi o dei compensi dalla società amministrata** (o amministrata nei due anni precedenti) o da **altri soggetti direttamente o indirettamente riconducibili**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

